



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. ditta in indirizzo
Al datore di lavoro
Al RSPP

NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO – OBBLIGO DI MASCHERINA SUL POSTO DI LAVORO *comunicazione VB.09*

È stato aggiornato il **6 aprile 2021** il “protocollo condiviso” fra il governo e le parti sociali (con la partecipazione anche di INAIL e del Commissario Straordinario emergenza COVID) sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo ricalca in gran parte i precedenti protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020, ma vi sono alcune novità che meritano attenzione, anche se a distanza di un anno dai primi provvedimenti ci si poteva aspettare un intervento più sostanzioso.

OBBLIGO DI UTILIZZO DI DPI – MASCHERINE CHIRURGICHE

Diversamente dai protocolli 2020, che prevedevano in maniera esplicita l’obbligo di usare mascherine o facciali filtranti FFP2/FFP3 nel caso di distanza interpersonale inferiore a un metro, viene ora precisato che i dispositivi **vanno indossati in tutti gli spazi condivisi indipendentemente dalla distanza, che comunque deve essere superiore a un metro.**

Quindi anche negli “open space” o in ambienti produttivi dove i lavoratori sono distanziati di qualche metro, la mascherina va indossata. Unica eccezione: il lavoratore “isolato”, ad esempio che occupa un ufficio da solo. E vale anche per gli ambienti all’aperto, se condivisi.

Sarà per la diffusione delle nuove varianti, sarà che si è finalmente capito il ruolo degli aerosol nella diffusione del contagio (negli ambienti chiusi, specie con ventilazione meccanica a ricircolo) ma finalmente si guarda in faccia la realtà, seppur con qualche approssimazione. Ad esempio, d’accordo per gli uffici, ma per ambienti di grandi dimensioni o addirittura spazi all’aperto sarebbe stato il caso di definire meglio cosa si intende per “spazi condivisi”.

IL RIENTRO DEL LAVORATORE POSITIVO


Modificando quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 12/10/2020, viene stabilito che in ogni caso il lavoratore positivo può rientrare al lavoro solo esibendo un certificato di negativizzazione a seguito tampone effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal SSN (in precedenza era prevista la possibilità di non effettuare il tampone dopo 21 giorni dall’avvenuta diagnosi, anche in caso di ulteriore positività in quanto considerata “residuale” e non più in grado di contagiare).

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Recependo quanto già stabilito dalle linee guida e protocolli che si sono succeduti, viene sostanzialmente dato un via libera alle attività formative svolte in azienda in materia di salute e sicurezza, naturalmente seguendo tutte le misure prudenziali. I primi protocolli sembravano invece invitare a ritardare i corsi, anche in caso di scadenze non rispettate.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Ci sono un paio di aspetti che sono stati confermati nel nuovo protocollo condiviso su cui merita fare una riflessione finale.

Il primo è la "ventilazione degli spazi comuni", quali locali ristoro, spogliatoi eccetera. Fra questi ricadono anche le aree in cui sono presenti macchinette per il caffè o distributori per le bevande. Spesso si tratta di piccoli ambienti, oppure di corridoi che sono lontani dalle finestre. Anche se la permanenza è limitata, in queste occasioni occorrerebbe evitare di raggrupparsi, tanto più se ci si toglie la mascherina per bere un caffè. Ricordiamo che con i locali pubblici aperti i contagi aumentano, lo abbiamo visto bene nei primi mesi di quest'anno nelle zone gialle.

Il secondo è la raccomandazione per tutti i datori di lavoro di dotarsi di un **protocollo di sicurezza anti-contagio**. Significa che in tutte le aziende vi deve essere un documento, un regolamento, una procedura o come lo vogliamo chiamare, ma qualcosa di scritto e firmato dal datore di lavoro, possibilmente con l'ausilio di RSPP, medico competente, RLS e altri rappresentanti sindacali.

Gli organi di controllo lo chiedono. Non bastano il gel e il termometro, ci vuole un documento scritto.

Può anche essere una copiatura del "protocollo condiviso", che di fatto è una buona base di partenza, ma deve essere fatto proprio dall'azienda.

Noi abbiamo iniziato un anno fa a prepararli, in alcune realtà sono stati anche più volte aggiornati. Le regole base le sappiamo tutti, ma si vedono ancora molte incertezze ed errori, ad esempio lavoratori con mascherine non idonee.

Per qualsiasi dubbio siamo a disposizione.

Il protocollo condiviso può essere scaricato dal nostro sito a questo indirizzo:
http://www.paradigmi.net/attachments/article/11/Agg_Protocollo_COVID.PDF

Cordiali saluti.

Vignola, 8 aprile 2021

Dott. M. Mattioli

Nuovo protocollo condiviso_VB.09.docx	Circolare protocollo 2021
Estensore: MM	Revisione 0 del 07/04/2021
	Pagina 2 di 2